

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 21 LUGLIO 2026

Il giorno 21 luglio 2026, alle ore 11,00, si è riunita in video-conferenza, la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

- 1) Esame dello schema del decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011;*
- 2) Presentazione dei risultati del primo anno di applicazione della “Procedura BDAP per l’elaborazione del rendiconto della gestione degli enti territoriali”;*
- 3) Esame della scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/documento tecnico di accompagnamento/bilancio gestionale delle regioni e delle province autonome;*
- 4) Esame della scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG degli enti locali aggiornata alle segnalazioni ANCI;*
- 5) Proposta programma delle attività della Commissione Arconet riguardanti la sperimentazione della riforma PNRR 1.15.*

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 21 luglio 2026
MEF -RGS Presidente	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Maria Pia Monteduro	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Pietro Paolo Trimarchi	assente
MEF -RGS	Sonia Caffù	
MEF -RGS	Ivana Rasi	
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Marco Carfagna	assente
MEF -RGS	Andrea Taddei	assente
PCM - Affari Regionali	Andreana Valente	assente
PCM - Affari Regionali	Maurizio Delfino	
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Fabio Passerini	assente

M. Interno	Andrea Intagliata	assente
M. Interno	Marcello Zottola	assente
M. Interno	Roberto Pacella	
M. Interno	Rosa Valentino	assente
Corte dei conti	Luigi Di Marco	
Corte dei conti	Elena Tomassini	assente
Istat	Francesca Tartamella	assente
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Sara Cannavacciuolo	
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	assente
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich (*)	Assente
Regione a statuto ordinario	Riccardo Natali	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	assente
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Luisa Gottardi	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	assente
CNDC	Marco Castellani	
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Andrea Ziruolo	
CNDC	Davide Di Russo	
ABI	Barbara Pelliccione	assente
ABI	Chiara Santarelli	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente

Assosoftware	Laura Petroccia	
--------------	-----------------	--

() Nelle more dell'aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, assiste alla riunione la dott.ssa Bruna Aramini, designata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sostituzione della dr.ssa Claudia Morich.*

Partecipa, inoltre, la dott.ssa Caterina Munno, componente della Segreteria tecnica della Commissione ARCONET, che ha seguito il monitoraggio dell'attività di cui al punto 2 all'ordine del giorno.

Salutati i partecipanti, il Presidente dà inizio alla riunione con l'esame del primo punto all'ordine del giorno riguardante:

1) Esame dello schema del decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011;

Il Presidente ricorda che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione è stato predisposto al fine di adeguare il piano dei conti, lo schema di rendiconto e gli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 riguardanti la classificazione del bilancio alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, che ha definito il principio di diritto secondo il quale il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, *“ha, in ogni caso, natura tributaria”*.

Lo schema del decreto in esame non presenta modifiche rispetto al testo trasmesso al termine della precedente riunione e recepisce le scelte, ampiamente discusse e condivise dell'articolazione delle voci del piano dei conti integrato, definite tenendo conto delle esigenze segnalate dai rappresentanti Anci.

Rispetto a tale testo, è stato modificato solo l'articolo 6, riguardante l'integrazione del glossario delle missioni e programmi. Le nuove modifiche dell'articolo 6 sono state effettuate per:

- precisare che le codifiche economiche associabili al programma 4 della missione 13 comprendono le spese per gli interessi e le quote capitale dei debiti contratti per il ripiano del disavanzo negli anni in cui tali operazioni di finanziamento erano consentite;
- per eliminare l'integrazione del programma 5 della missione 13, a seguito della segnalazione ricevuta nel corso della scorsa riunione, riguardante l'imputazione delle spese riguardanti il rimborso dei debiti assunti per le finalità del programma.

Verificata la condivisione dei rappresentanti delle regioni, la Commissione Arconet approva la seguente integrazione del glossario delle missioni e programmi:

Alle spese imputate al programma 04 della missione 13 devono essere necessariamente associate le codifiche economiche dei macroaggregati 2.4 “Altri trasferimenti in conto

capitale” del modulo finanziario del piano dei conti integrato, previste per i trasferimenti erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi (U.2.04.16.00.000, U.2.04.17.00.000, U.2.04.18.00.000, U.2.04.19.00.000 e U.2.04.20.00.000), oltre che i macroaggregati 1.7 “Interessi passivi” e 4.3 “Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” relativi ai debiti contratti per finanziare il ripiano dei disavanzo quando tali operazioni erano consentite.

Prima della definitiva approvazione dello schema di decreto, i rappresentanti delle Regioni propongono di rinviare l’entrata in vigore delle modifiche previste dall’articolo 6 a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029, al fine di evitare la necessità di variazioni del bilancio in corso di gestione.

Il Presidente segnala difficoltà a recepire la proposta, in quanto l’aggiornamento del glossario delle missioni e programmi richiama solo la corretta classificazione per macroaggregati delle spese riguardanti il ripiano disavanzo, prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011 sin dalla sua entrata in vigore, senza introdurre nuove regole.

Di conseguenza l’aggiornamento disposto dall’articolo 6 non può essere rinviato.

Al riguardo, il Presidente:

- anticipa che, a decorrere dal rendiconto 2026, saranno attivati nuovi controlli della BDAP che non consentiranno la trasmissione dei dati contabili analitici (DCA) in presenza di spese del programma 4, della missione 13 associate a macroaggregati diversi da quelli indicati nel glossario;
- invita le regioni interessate a variare il bilancio in corso di gestione per garantire la corretta classificazione per macroaggregati delle spese del programma 4 della missione 13.

Approvato all’unanimità lo schema di decreto ministeriale (in allegato) il Presidente assicura che saranno avviate tempestivamente le attività per la sottoscrizione da parte delle tre amministrazioni previste nel DM e per il successivo invio alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Concluso l’esame del primo punto all’ordine del giorno il Presidente invita a proseguire i lavori con il secondo punto all'ordine del giorno che ha per oggetto la

2) Presentazione dei risultati del primo anno di applicazione della “Procedura BDAP per l’elaborazione del rendiconto della gestione degli enti territoriali”;

In considerazione dell’attenzione che la Commissione ha dedicato alla sperimentazione avviata nel 2022, si è ritenuto utile presentare i risultati del primo anno di applicazione a regime della nuova procedura BDAP per l’elaborazione del rendiconto della gestione

degli enti territoriali, resa disponibile a tutte le Regioni e province autonome, le città metropolitane, le Province e i Comuni, a decorrere da rendiconto 2025.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Caterina Munno che ha curato il monitoraggio e alla dott.ssa Paola Mariani per le conclusioni.

I risultati sono presentati con slides che saranno inviate a tutti i componenti dopo la conclusione della riunione.

Dopo aver richiamato il perimetro di applicazione della procedura e i vantaggi che ne derivano, si ricorda che sono state predisposte apposite linee guida, che devono essere tassativamente rispettate dagli enti, pubblicate sul portale della BDAP e presentate, per favorire la comprensione e la massima diffusione, con un apposito seminario tenuto dalla RGS, il 23 gennaio 2026, tutt'ora consultabile anche dal sito ARCONET, nella sezione sperimentazione.

L'utilizzo della nuova procedura può essere valutato soddisfacente, soprattutto per le regioni, le città metropolitane e le province, mentre la partecipazione dei comuni presenta un'incidenza limitata rispetto al proprio comparto.

Per la fase di registrazione alla nuova procedura non sono state ravvisate criticità da parte degli enti.

Gli enti che non hanno rispettato l'iter previsto per l'utilizzo della procedura hanno segnalato di avere rinunciato ad utilizzarla per la necessità di rispettare i termini previsti per l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta e/o del Consiglio.

In altre parole, gli enti hanno rinunciato ad utilizzare la procedura a causa dei tempi richiesti per l'invio dei documenti e per l'attesa delle risposte dalla BDAP, soprattutto nei momenti di maggior afflusso di dati contabili e nei casi di più invii successivi, necessari per superare le segnalazioni di errore ricevute dalla BDAP.

Tale criticità era stata già evidenziata dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione e per tale motivo le linee guida riguardanti la procedura sottolineano l'importanza di una prudente programmazione delle tempistiche per la redazione e per l'iter di approvazione del rendiconto.

Al termine della presentazione, la d.ssa Mariani invita i componenti della Commissione a rafforzare gli interventi nei confronti degli enti, per rendere noti la semplicità dei minimi adempimenti previsti, l'utilità e i benefici della nuova procedura. A tal fine, ricorda che l'utilizzo della procedura richiede solo una buona programmazione delle attività e consente di acquisire il file pdf del rendiconto da sottoporre all'approvazione degli organi competenti con l'indicazione, sia sulla copertina, sia su ogni piè di pagina, dei risultati dei controlli della BDAP, che rappresenta una "certificazione RGS".

Intervengono i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e del CNDCEC per comunicare la loro disponibilità a rafforzare le attività dirette a favorire la conoscenza e l'utilizzo della procedura da parte degli enti.

Al riguardo, il rappresentante dell'ANCI osserva che per favorire l'adesione è necessario rendere più evidenti i vantaggi che la procedura riveste per gli enti.

Il rappresentante della Corte interviene per confermare l'utilità della procedura che rappresenta una garanzia di attendibilità e affidabilità del rendiconto approvato in Consiglio e auspica una maggiore adesione all'iniziativa, anche grazie alle indicazioni nelle linee guida della Corte dei conti.

Il dr. Castellani segnala che l'ANCREL, con il CNDCEC, ha inserito nel modello di relazione al rendiconto, un'indicazione per incentivare la procedura. Per il prossimo rendiconto si cercherà di intervenire prima, eventualmente in accordo con i questionari della Corte dei conti.

Il rappresentante dell'ISTAT chiede chiarimenti sugli impatti della procedura sui flussi informativi RGS verso ISTAT.

La d.ssa Mariani risponde che l'utilizzo del PDF migliora la qualità dei dati del rendiconto garantendo la corrispondenza tra i documenti approvati in via definitiva dagli enti e i dati presenti BDAP. Inoltre, il file pdf elaborato dalla BDAP dispone di un indice interattivo che favorisce e semplifica la consultazione del rendiconto.

Di seguito le slides presentate:



La procedura BDAP per l'elaborazione del rendiconto della gestione in PDF degli enti territoriali

**Risultati del primo anno di applicazione a regime
Rendiconto 2025**



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Vantaggi e perimetro di applicazione della procedura

LA PROCEDURA BDAP PER L'ELABORAZIONE DEL RENDICONTO IN PDF GARANTISCE:

-  l'elaborazione del **rendiconto conforme allo schema previsto dall'allegato 10** al decreto legislativo n. 118 del 2011 e ai successivi aggiornamenti;
-  la **certificazione del superamento dei controlli** effettuati dalla **BDAP** indicata sia nella copertina sia in ciascun "piè di pagina" del rendiconto in pdf;
-  la **perfetta corrispondenza** tra il **rendiconto formalmente approvato** dagli enti e il **documento contabile acquisito dalla BDAP**.

EETT RIENTRANTI NELL'ATTUALE PERIMETRO APPLICATIVO DELLA PROCEDURA

-  **Regioni e Province autonome**
-  **Città metropolitane**
-  **Province**
-  **Comuni**

 Per illustrare nel dettaglio le modalità operative della procedura sono state predisposte apposite **Linee guida tempestivamente pubblicate**.

 La procedura è stata inoltre presentata nell'ambito di un **seminario RGS**.

Rendiconto 2025: adesione e rispetto della procedura BDAP

ENTI CHE HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA		
TIPOLOGIA	N.ENTI	% INCIDENZA SUL COMPARTO
REGIONI	4	18,2%
PROVINCE	24	27,3%
CITTÀ METROPOLITANE	5	33,3%
COMUNI	684	8,7%
totale	717	

ENTI LOCALI: ADESIONE E RISPETTO DELLA PROCEDURA ^(*)				
TIPOLOGIA	N. ENTI ADERENTI ALLA PROCEDURA PDF	N. ENTI PER I QUALI LA BDAP HA ACQUISITO IL RENDICONTO APPROVATO IN CONSIGLIO		N. ENTI PER I QUALI LA BDAP NON HA ACQUISITO IL RENDICONTO APPROVATO IN CONSIGLIO ^(**)
		CON PROCEDURA PDF	SENZA PROCEDURA PDF	
PROVINCE	24	21	3	-
CITTÀ METROPOLITANE	5	5	-	-
COMUNI	684	546	128	10
totale	713	572	131	10

^(*) Dati al 16/07/2026

^(**) Dei 10 Comuni per i quali la BDAP non ha acquisito il rendiconto approvato in Consiglio:

- 3 Comuni non hanno ancora trasmesso il RND 2025; per 2 di essi il termine di trasmissione alla BDAP è stato prorogato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 25/2026 (rispettivamente al 1° luglio e al 31 luglio 2026), con un solo Comune ancora nei termini alla data dell'analisi.

- 7 Comuni hanno trasmesso il preconsuntivo, uno dei quali senza procedura pdf.



Ragioneria
Generale
dello Stato

Rendiconto 2025: fattori determinanti per il rispetto della procedura

Il rispetto della procedura dipende da due fattori fondamentali:



la corretta applicazione dell'iter



l'adeguata programmazione dei tempi per il completamento dell'iter.



I casi di mancato completamento della procedura sono risultati prevalentemente riconducibili alla difficoltà di rispettare i termini di approvazione del rendiconto, per i **tempi necessari all'ente e al sistema BDAP**, nei casi di ulteriori invii per correggere errori.



Ragioneria
Generale
dello Stato

Risultati del I anno di applicazione e prospettive



Evidenze emerse

- ✓ I **risultati del primo anno di applicazione** della procedura possono ritenersi complessivamente **soddisfacenti**. In particolare, Regioni, Province e Città metropolitane hanno mostrato un buon livello di adesione, mentre la partecipazione dei Comuni è risultata più contenuta rispetto alla platea potenzialmente interessata. Tra gli enti locali aderenti, **circa il 80,2% ha completato con successo la procedura, utilizzando il PDF elaborato dalla BDAP per l'approvazione in Consiglio.**



Prospettive

- ✓ Promuovere una **più ampia diffusione** della procedura, favorendo una **maggiore conoscenza dei benefici** connessi all'adozione della procedura.



Ragioneria
Generale
dello Stato

Il Presidente invita i componenti a proseguire i lavori con l'esame del terzo punto all'ordine del giorno:

3) Esame della scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/documento tecnico di accompagnamento/bilancio gestionale delle regioni e delle province autonome;

Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio delle Regioni e delle Province autonome. In proposito il Presidente segnala che il giorno successivo all'invio della convocazione della presente riunione, e pertanto dell'invio dei relativi allegati, i rappresentanti delle regioni hanno trasmesso le loro osservazioni che saranno presentate alla Commissione in occasione della prossima riunione. In ogni caso, la scheda aggiornata sulla base delle osservazioni ricevute è stata anticipata ai rappresentanti delle Regioni con l'invito a segnalare, nel corso della presente riunione, eventuali ulteriori considerazioni.

In primo luogo, il Presidente segnala alla Commissione la necessità di approfondire la disciplina, per le regioni e le province autonome, del parere obbligatorio dell'organo

di revisione, emersa a seguito della proposta delle regioni di non estendere il parere alle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo dei fondi speciali, al fine di non determinare fraintendimenti, ed estendere l'operato a tutti i provvedimenti legislativi da cui discende una nuova o maggiore spesa che, necessariamente, richiede una variazione di bilancio di natura "tecnica", con particolare aggravio dell'operato dell'organo di revisione e dell'iter di approvazione delle leggi regionali.

Al riguardo, considerato che l'art. 72 del d.lgs. n. 118 del 2011 non indica quando il parere dell'organo di revisione deve essere obbligatoriamente reso, è necessario verificare se, per le regioni, è corretto seguire in via interpretativa la disciplina prevista dall'art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL punto 2, o sia preferibile rinviare agli ordinamenti regionali, fermo restando le indicazioni del D.lgs. n. 118 del 2011 riguardanti specifiche variazioni di bilancio.

Intervengono i rappresentanti delle regioni e del CNDCEC per richiamare l'autonomia regolamentare delle regioni, nei casi in cui il d.lgs. n. 118 del 2011 non disciplina le ipotesi di parere obbligatorio dell'organo di revisione, a differenza di quanto previsto dal TUEL per gli enti locali.

Al termine dell'approfondimento, la Commissione rinvia alla prossima riunione l'esame della scheda aggiornata alle osservazioni delle Regioni, concordando di indicare, con riferimento al parere obbligatorio dell'organo di revisione, l'applicazione dell'ordinamento contabile regionale nei casi non disciplinati dal d.lgs. n. 118 del 2011.

Il Presidente prosegue i lavori con l'esame del quarto punto all'ordine del giorno:

4) Esame della scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG degli enti locali aggiornata alle segnalazioni ANCI

Il quarto punto all'ordine del giorno ha per oggetto l'esame della scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio degli enti locali, aggiornata alle osservazioni formulate dai rappresentanti dell'ANCI.

Il Presidente invita i componenti della Commissione a segnalare le proprie osservazioni e, in particolare, chiede ai rappresentanti del CNDCEC notizie riguardanti gli approfondimenti riguardanti il parere dell'organo di revisione alle variazioni di bilancio adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL che, secondo i "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" del CNDCEC, deve essere reso sulla proposta di variazione al bilancio della giunta e non sulla sola proposta di deliberazione consiliare di ratifica.

Risponde il dr. Castellani confermando che, nel 2019, il gruppo di lavoro costituito presso il CNDCEC per definire i Principi di vigilanza ha ritenuto che il parere del revisore debba

essere reso sulla proposta di variazione di giunta adottata in via d'urgenza. Aggiunge poi che, considerato che sulla materia sono emersi differenti orientamenti della Corte dei conti, nei fatti la questione è lasciata al rapporto tra il revisore e la singola amministrazione, in quanto, in diverse situazioni l'urgenza non consente il coinvolgimento del revisore.

Interviene il dr. Tarantino per rappresentare la necessità che il parere dell'organo di revisione sia reso con riferimento alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza, in quanto, nella pratica, la delibera di giunta è utilizzata per evitare il passaggio al consiglio comunale, in assenza di una effettiva urgenza, quale, ad esempio, la scadenza per l'adozione di un intervento. In tal caso, il parere del revisore in sede di ratifica diventa una mera presa d'atto, in quanto la delibera ha già prodotto i suoi effetti e il Consiglio deve necessariamente ratificarla per evitare la formazione di debiti fuori bilancio. Considerato che le variazioni di bilancio sono quasi sempre ratificate dal Consiglio, è opportuno che il parere sia reso "a monte" piuttosto che "a valle", per limitare le non corrette applicazioni delle variazioni di bilancio in via d'urgenza.

Interviene il dr. Beltrami per osservare che, in tal modo, la disciplina del parere dell'organo di revisione viene definita come strumento per prevenire eventuali distorsioni dello strumento, mentre siamo tutti d'accordo che, in presenza di una situazione di effettiva urgenza, non è possibile rendere il parere.

Dovrebbe essere l'urgenza a determinare l'utilizzo dello strumento previsto dall'articolo 175, comma 4, del TUEL e, di conseguenza, rendere possibile l'intervento dell'organo di revisione solo in sede di ratifica consiliare. Se in tale sede il revisore segnala l'assenza dell'urgenza, la questione riguarda il rapporto tra la Giunta e il Consiglio.

Prende la parola la d.ssa Rasi, rappresentante RGS, per ricordare che, negli enti locali, anche il Segretario generale è chiamato a verificare se effettivamente le delibere hanno i requisiti di urgenza.

Ciò premesso, preso atto delle differenti posizioni, considerato che la scheda ha una finalità meramente ricognitiva della disciplina delle variazioni di bilancio, la Commissione concorda di evidenziare, attraverso una nota, la presenza di differenti orientamenti sulla questione.

Interviene il rappresentante ANCI per:

- segnalare alcuni refusi che, previo attento esame della Commissione, sono eliminati dalla scheda;
- chiedere l'inserimento di una disciplina dettagliata sull'utilizzo anticipato dell'avanzo.

La proposta è oggetto di ampia discussione, al termine della quale la Commissione concorda di rinviare alla prossima riunione l'inserimento nella scheda della disciplina richiesta da ANCI.

Il rappresentante ANCI conclude il suo intervento segnalando la necessità di chiarire le competenze in materia di reimputazione degli impegni sulla base dell'esigibilità, fermo restando la competenza della giunta in occasione del riaccertamento ordinario dei residui. Dopo attento esame, la Commissione concorda di riconoscere che sono di competenza del dirigente, o in assenza di disciplina del responsabile finanziario, le variazioni di esigibilità di cui alla lettera e-bis, del comma 5-quater, dell'articolo 175 del TUEL, riguardanti i contributi a rendicontazione o riferite a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa. Le altre variazioni di esigibilità sono di competenza della giunta.

Prima di concludere l'esame della scheda, il dr. Beltrami invita la Commissione a riconsiderare la decisione di non rendere pubblici i risultati del lavoro di predisposizione delle schede, in considerazione dell'utilità che potrebbe rivestire per gli operatori.

Risponde il Presidente osservando che, se formalmente pubblicata, la scheda si sostituirebbe alle norme di legge, snaturando il proprio ruolo di strumento di approfondimento, utile per verificare eventuali criticità dell'ordinamento e la necessità di interventi del legislatore.

I lavori proseguono con l'esame del quinto punto all'ordine del giorno:

5) Proposta programma delle attività della Commissione Arconet riguardanti la sperimentazione della riforma PNRR 1.15.

A seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 107 del 2026 che, nel disciplinare l'attuazione della riforma PNRR 1.15, ha affidato alla Commissione Arconet il compito di definire gli schemi di decreto riguardanti la sperimentazione della riforma da parte degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, il Presidente sottopone alla Commissione Arconet un'articolata proposta del programma delle attività che la Commissione ARCONET è chiamata a svolgere nei prossimi mesi per dare attuazione all'articolo 12, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 107 del 2026.

Sulla base delle osservazioni e delle proposte dei componenti della Commissione, formulate a seguito della presentazione, o trasmesse successivamente per posta elettronica, si procederà alla definizione puntuale del programma delle attività e all'avvio dei lavori a decorrere dal mese di settembre 2026.

La proposta, presentata alla Commissione attraverso slide, è stata definita sulla base delle indicazioni del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 107/2026 e dell'esperienza della sperimentazione del d.lgs. n. 118 del 2011, svoltasi dal 2012 al 2014.

Di seguito le slides, che saranno trasmesse ai componenti della Commissione al termine della riunione.

LA SPERIMENTAZIONE DELLA RIFORMA PNRR 1.15.



Ragioneria
Generale
dello Stato

PROGRAMMA LAVORI DELLA COMMISSIONE ARCONET



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Agenda

- 1) L'articolo 12, comma 4, del DL 107 del 2026 (*in conversione*)
- 2) La disciplina della sperimentazione degli enti territoriali
 - a) *le indicazioni dell'art. 12, comma 4, del DL 107 del 2026;*
 - b) *le proposte alla Commissione Arconet;*
 - c) *ipotesi allegati sperimentali*
- 3) Il percorso di attuazione della riforma 1.15 per gli enti territoriali
- 4) Proposta programma lavori Commissione Arconet
- 5) Proposta cronoprogramma lavori



IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 12, c. 4, del DL 107 del 2026 (*in conversione*)

«Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti (della sperimentazione) sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, e individuano:

- a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;*
- b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;*
- c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.»*



LA DISCIPLINA DELLA SPERIMENTAZIONE DEGLI EE.TT.

LE INDICAZIONI DELL'ART. 12, c. 4, DL 107/2026:

- a) **è definita da uno o più decreti ministeriali**, adottati su proposta della Commissione Arconet. Il legislatore ha tenuto conto dell'esperienza positiva della sperimentazione 2012-2014 della riforma disposta dal d.lgs. n. 118 del 2011;
- b) **adottata tenendo conto tenendo conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali**;
- c) **prevede due esercizi di sperimentazione**, dal 2028 al 2029, da avviare successivamente al DM di disciplina della sperimentazione da adottare entro il 30 giugno 2027;
- d) **individua gli enti sperimentatori** sulla base della collocazione geografica e della dimensione demografica. **Proposta:**
 - 1) dedicare all'individuazione degli enti e delle attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione un primo DM;
 - 2) individuare gli enti sperimentatori su proposta dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni, di UPI e di ANCI;
 - 3) coinvolgere un numero limitato di enti (4 regioni, 3 città metropolitane, 7 province; 20 comuni di cui 5 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) con i relativi organismi strumentali, i consigli regionali e uno o più enti strumentali, di cui almeno uno che adotta solo la contabilità economico patrimoniale;

LA DISCIPLINA DELLA SPERIMENTAZIONE DEGLI EE.TT.

LE INDICAZIONI DELL'ART. 12, c. 4, DL 107/2026:

- 4) consentire la partecipazione solo agli enti che hanno già adeguato i sistemi informativi alle esigenze della riforma accrual, o in condizione di adeguarsi in tempi utili per l'avvio della sperimentazione (con le candidature è richiesta l'attestazione della Software house fornitrice del sistema contabile).
- e) **autorizza lo svolgimento di una sperimentazione in deroga** alle norme del TUEL e del D.Lgs 118/2011. Gli enti sperimentatori adotteranno solo la contabilità economico patrimoniale definita dalla disciplina della sperimentazione e non dovranno riclassificare il proprio conto economico e stato patrimoniale sulla base del raccordo pubblicato nel sito MEF della riforma accrual;
- f) **adotta versioni sperimentali degli allegati del d.lgs. n. 118 del 2011**, al fine di recepire il quadro concettuale, gli ITAS, le linee guida e il piano dei conti della riforma accrual. Ipotesi di allegati da adeguare:
- allegati 1, 4/3 e 4/4 concernenti i principi contabili;
 - allegato 6 concernente il piano dei conti integrato;
 - allegati 10 e 11, concernenti gli schemi di bilancio, cui aggiungere l'allegato 10-bis concernente lo schema del budget e del bilancio di esercizio degli enti strumentali sperimentatori che adottano solo la CEP;



LA DISCIPLINA DELLA SPERIMENTAZIONE DEGLI EE.TT.

LE INDICAZIONI DELL'ART. 12, c. 4, DL 107/2026:

- g) **è estesa ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti** che hanno rinviato l'adozione della contabilità economico patrimoniale del d.lgs. n. 118 del 2011, al fine di sperimentare le modalità semplificate di elaborazione dello Stato patrimoniale compreso nel rendiconto della gestione;

PROPOSTE:

- h) **prevedere la costituzione del "Gruppo di lavoro sperimentazione"** nell'ambito della Commissione Arconet, con il compito di seguire e verificare l'attuazione della sperimentazione;
- i) **prevedere l'aggiornamento "continuo" degli allegati sperimentali sulla base degli esiti della sperimentazione e a seguito delle modifiche degli ITAS**, previa comunicazione della Commissione Arconet agli enti e pubblicazione nel sito Arconet (sezione sperimentazione);
- l) **disciplinare le scritture di apertura**, nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 dell'allegato 4/3 riguardanti l'avvio della contabilità economico patrimoniale;
- m) **evitare una doppia contabilità economico patrimoniale delle regioni, per la gestione sanitaria accentrata e per la gestione non sanitaria**. A tal fine, il bilancio di esercizio della Regioni recepisce i risultati delle scritture contabili della gestione sanitaria diretta (titolo 2 del D.lgs. n. 118 del 2011). La sperimentazione della gestione sanitaria riguarderà solo il piano dei conti e l'attività di consolidamento della contabilità;



LA DISCIPLINA DELLA SPERIMENTAZIONE DEGLI EE.TT.

PROPOSTE:

n) attività propedeutiche degli sperimentatori (entro il 2027) :

- individuare la struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari (art. 10, DL 107/2026);
- nominare il referente della sperimentazione;
- aggiornare e riclassificare gli inventari nel rispetto dell'allegato 6 sperimentale;
- adeguare il sistema informativo e gestionale per consentire:
 - *l'autonomia delle scritture CEP rispetto a quelle COFI, tra loro collegate attraverso una mappa dei processi e degli eventi contabili definita entro il 30 giugno 2027 dall'allegato 4/3 sperimentale;*
 - *l'adozione del piano dei conti definito dall'allegato 6 sperimentale,*
 - *l'elaborazione del rendiconto della gestione definito dall'allegato 10 sperimentale, che comprende il conto economico, lo stato patrimoniale, il prospetto della variazione del patrimonio e il rendiconto dei flussi di cassa definiti dall'ITAS 1;*
 - *l'elaborazione del bilancio consolidato sperimentale;*
 - *gli altri requisiti previsti dal DM 6 agosto 2025, concernente l'adeguamento dei sistemi informativi ai fini della riforma accrual;*



LA DISCIPLINA DELLA SPERIMENTAZIONE DEGLI EE.TT.

PROPOSTE:

o) Attività degli sperimentatori per gli esercizi 2028 e 2029 (esclusi i piccoli comuni)

- applicare il DM concernente la disciplina della sperimentazione e, per quanto non previsto dal DM, continuare ad adottare l'ordinamento contabile vigente;
- tenere le scritture CEP autonome rispetto a quelle COFI, nel rispetto dell'allegato 4/3 sperimentale (e la mappa dei processi);
- elaborare il rendiconto della gestione secondo lo schema dell'allegato 10 sperimentale e elaborare il bilancio consolidato 2028 e 2029 secondo lo schema dell'allegato 11 sperimentale, riferito solo ai bilanci degli enti strumentali che hanno partecipato alla sperimentazione e alle società controllate;
- trasmettere alla BDAP, con riferimento agli esercizi 2028 e 2029 :
 - *i rendiconti della gestione sperimentali,*
 - *il budget sperimentale e il bilancio di esercizio sperimentali degli enti strumentali in sola contabilità economico patrimoniale,*
 - *i dati contabili analitici sperimentali*
 - *i bilanci consolidati sperimentali;*
- comunicare al «Gruppo di lavoro sperimentazione» le criticità e le difficoltà incontrate nel corso della sperimentazione per posta elettronica.



LA DISCIPLINA DELLA SPERIMENTAZIONE DEGLI EE.TT.

PROPOSTE:

p) Attività dei piccoli comuni sperimentatori per gli esercizi 2028 e 2029 :

- applicare il DM concernente la disciplina della sperimentazione riguardante le modalità sperimentali di elaborazione dello stato patrimoniale e continuare ad adottare l'ordinamento contabile vigente;
- adottare il rendiconto della gestione sperimentale, con lo schema dello stato patrimoniale predisposto con le modalità semplificate adeguato all'ITAS 1;
- trasmettere alla BDAP il rendiconto sperimentale;
- comunicare al "Gruppo di lavoro sperimentazione" le criticità e le difficoltà incontrate nel corso della sperimentazione per posta elettronica.



IPOTESI ALLEGATI SPERIMENTALI

ADEGUAMENTO DELL'ALLEGATO 4/3:

PARTE PRIMA quadro concettuale della contabilità economico patrimoniale);

PARTE SECONDA principi contabili aggiornati agli ITAS, tenendo conto alle specificità degli enti territoriali, non applicabili per la gestione sanitaria delle Regioni in sperimentazione;

PARTE TERZA modalità di integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale, fondate su una MAPPA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI CONTABILI che identifica gli eventi e i documenti contabilmente rilevanti, da cui dipendono autonome scritture nei due sistemi contabili, non applicabili per la gestione sanitaria delle Regioni in sperimentazione;

PARTE QUARTA Appendice tecnica con esempi.



IPOTESI ALLEGATI SPERIMENTALI: LA MAPPA DEI PROCESSI

CLASSE: Trasferimenti c/esercizio a favore di terzi			
PROCESSO: Erogazione trasferimenti in c/esercizio a favore di terzi			
Eventi/atti gestionali	Documenti	Registrazione in COFI	Registrazione in COEP
1. Avvio procedimento di erogazione dei trasferimenti	Atto avvio procedimento(di Consiglio/di Giunta/dirigenziale)	Prenotazione dello stanziamento di spesa. In caso di erogazione di trasferimenti pluriennali la prenotazione è registrata con imputazione all'esercizio (o agli esercizi) in cui l'obbligazione di pagare viene a scadenza (esigibilità).	
2. Attività eventuali: Bando, analisi e verifiche di dati, consultazioni, ecc.	Bando, relazioni, ecc.		
3. Assegnazione/Riparto trasferimenti a favore di terzi	Delibera di riparto o assegnazione del trasferimento a favore di terzi. Decreto, determinazione o altro provvedimento di impegno della spesa concernente il trasferimento a favore di terzi	Registrazione impegni. In caso di trasferimenti pluriennali gli impegni sono imputati agli esercizi di esigibilità.	- Registrazione costo per la quota annuale del trasferimento. - Registrazione incremento debiti per trasferimenti
4. Emissione decreto, determinazione o altro provvedimento di liquidazione spesa	Decreto, determinazione o altro provvedimento di liquidazione della spesa (nel caso di UE: contributo da UE)	Registrazione liquidazione spesa (flag)	
5. Emissione ordini di pagamento al tesoriere (collettivi o monobeneficiari)	Ordini di pagamento	Registrazione emissione ordine di pagamento concernente il trasferimento	
6. Ricevimento giornale di cassa con evidenza del pagamento	Giornale di cassa	Registrazione pagamento concernente il pagamento	- Registrazione riduzione debito per trasferimento - Registrazione riduzione disponibilità liquide presso Istituto tesoriere per pagamento trasferimenti verso terzi

IPOTESI ALLEGATI SPERIMENTALI

ADEGUAMENTO DELL'ALLEGATO 6:

- l'allegato 6/1 modulo finanziario non richiede interventi di adeguamento;
- Gli allegati 6/2 e 6/3 sono elaborati inserendo nella struttura del piano dei conti unico della Riforma accrual le voci elementari dei moduli economici e patrimoniali del piano dei conti vigente. La gestione sanitaria delle regioni applica il piano dei conti della sanità (6/2 San e 6/3 San);
- raccordo tra il nuovo piano economico-patrimoniale e quello vigente;
- raccordo tra il nuovo piano dei conti e i nuovi schemi di conto economico e di Stato patrimoniale.

IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 1.15 PER GLI EE.TT. PER L'AVVIO A REGIME DAL 1° GENNAIO 2030



PROPOSTA PROGRAMMA LAVORI COMMISSIONE ARCONET

A. Predisporre due schemi di decreto in attuazione dell'art. 14, comma 2, DL 107/2026

1) DM di individuazione degli enti sperimentatori e delle attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione – da adottare entro i primi mesi del 2027:

- a) disciplina delle formalità necessarie per l'adesione formale, per la rinuncia a partecipare e per l'esclusione degli enti inadempienti alle attività della sperimentazione;
- b) Individuazione delle attività propedeutiche - slide n. 7, lettera m);
- c) Istituzione del gruppo di lavoro sperimentazione con il compito di verificare lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in sperimentazione.

Allegati al DM:

- elenco degli enti sperimentatori e dei loro enti strumentali sperimentatori;
- allegato 6 speriment. (piano dei conti aggiornato al piano dei conti della riforma accrual);
- allegato 10 speriment. (schema di rendiconto aggiornato all'ITAS 1);
- allegato 11 speriment. (schema di bilancio consolidato aggiornato all'ITAS 1);
- allegato XX speriment. (schema budget per enti strumentali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale);



PROPOSTA PROGRAMMA LAVORI COMMISSIONE ARCONET

2) DM di disciplina della sperimentazione - da adottare entro il 30 giugno 2027:

- a) disciplina lo svolgimento della sperimentazione - slide n. 8 e 9;
- b) definisce le modalità di aggiornamento allegati ai DM nel corso della sperimentazione;
- c) individua le norme da applicare in deroga nel corso della sperimentazione, compresa la definizione di competenza economica in coerenza con la Riforma Accrual;

Allegati al DM: - allegato 4/3 sperim. (principi applicati contabilità econ. patrimoniale);
- allegato 4/4 sperim. (principi applicati bilancio consolidato);
- modalità semplificate elaborazione stato patrimoniale;

B) Costituzione di gruppi di lavoro il 23 settembre 2026:

- a) per la predisposizione dell'allegato 4/3 sperimentale;
- b) per la predisposizione dell'allegato 4/4 sperimentale;

C) Costituzione del gruppo di lavoro sperimentazione - a seguito dell'adozione del DM di individuazione degli enti, con il compito di verificare lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in sperimentazione



PROPOSTA CRONOPROGRAMMA LAVORI

- **23 settembre 2026**, riunione Commissione Arconet per :
 - *La costituzione gruppi di lavoro allegati 4/3 e 4/4;*
 - *l'avvio esame del decreto sperimentazione concernente l'individuazione degli enti sperimentatori e delle attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione*
 - *l'esame candidature enti sperimentatori*
- **da settembre a novembre 2026**, riunioni Commissione Arconet per definire la proposta:
 - *dello schema del decreto di individuazione degli enti sperimentatori e delle attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione;*
 - *dell'allegato 6 sperim. (piano dei conti aggiornato al piano dei conti della riforma accrual;*
 - *dell'allegato 10 sperim. (schema di rendiconto aggiornato all'ITAS 1)*
 - *dell'allegato 11 sperim. (schema di bilancio consolidato aggiornato all'ITAS 1)*
 - *dell'allegato XX sperim. (schema budget per enti strumentali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale)*
- **dal 23 settembre 2026 a marzo 2027**, riunioni dei due gruppi di lavoro per la definizione dei 4/3 e 4/4 sperimentali
- **entro i primi mesi del 2027**, adozione del decreto ministeriale di individuazione degli enti sperimentatori e delle attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione



PROPOSTA CRONOPROGRAMMA LAVORI COMMISSIONE ARCONET

- **aprile 2027**, riunione Commissione Arconet per approvare il :
 - secondo decreto ministeriale concernente la disciplina della sperimentazione;
 - allegato 4/3 speriment. (principi applicati della contabilità economico patrimoniale);
 - allegato 4/4 speriment. (principi applicati del bilancio consolidato);
 - allegato modalità semplificate elaborazione stato patrimoniale;
- **nei primi mesi del 2027, a seguito dell'adozione del primo DM sperimentazione**, riunione Commissione Arconet per la costituzione gruppo di lavoro sperimentazione;
- **dai primi mesi 2027 alla fine del 2029, riunioni del gruppo sperimentazione:**
 - incontri con gli enti sperimentatori e riunioni del gruppo di lavoro;
 - proposte aggiornamento allegati sperimentali;
- **entro il 30 giugno 2027:** adozione secondo decreto sperimentazione;
- **il 1° gennaio 2028**, avvio sperimentazione ;
- **da gennaio 2028 al dicembre 2029**, riunioni Commissione Arconet per:
 - approvare gli aggiornamenti degli allegati sperimentali;
 - definire la proposta schema decreto legislativo di adeguamento del D.lgs. n. 118 del 2011 e del D.lgs n. 267/2000 alla Riforma PNRR 1.15, tenuto conto dei risultati della sperimentazione (**entro marzo 2029**).



Il rispetto del programma dei lavori richiede l'invio, entro il prossimo 15 settembre:

- 1) delle candidature, anche di componenti esterni alla Commissione, ai due gruppi di lavoro per la predisposizione degli allegati 4/3 e 4/4 sperimentali – in rappresentanza delle istituzioni che partecipano alla Commissione;
- 2) delle candidature degli enti sperimentatori – a cura della Conferenza delle Regioni, UPI e ANCI.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Al termine della presentazione, interviene il rappresentante delle Regioni che, con riferimento alla proposta di superare la separazione della contabilità economico patrimoniale del settore sanitario e non sanitario, chiede se è possibile coinvolgere esperti delle regioni in materia di sanità nei lavori della sperimentazione.

Il Presidente ringrazia per la domanda, che consente di invitare i componenti della Commissione Arconet ad inviare, entro il prossimo 15 settembre, le candidature ai due gruppi di lavoro che saranno formalmente costituiti nel corso della riunione della Commissione del 23 settembre, per definire gli allegati 4/3 e 4/4 sperimentali.

Le candidature, trasmesse dai componenti della Commissione Arconet per conto delle Amministrazioni che rappresentano, possono riguardare anche componenti esterni alla Commissione, quindi anche esperti della sanità, fermo restando che, con riferimento alla sanità direttamente gestita dalle regioni, la sperimentazione non riguarderà l'attuazione della riforma accrual, ma le modalità di elaborazione del bilancio di esercizio della Regione comprensivo dei risultati della sanità direttamente gestita dalla regione, rilevati dal settore sanitario con le modalità previste a legislazione vigente.

Entro lo stesso termine, la Conferenza dei presidenti delle regioni, l'UPI e l'ANCI sono invitati a trasmettere le candidature degli enti sperimentatori, comprensive dell'indicazione di almeno un ente strumentale da coinvolgere nella sperimentazione (almeno un ente strumentale che adotta solo la contabilità economico patrimoniale).

Interviene il rappresentante ANCI per segnalare che lo SSB della riforma accrual potrebbe adottare un ITAS di first time adoption. In tal caso, i decreti della sperimentazione degli enti territoriali recepiranno anche tale ITAS.

Prende la parola il rappresentante del CNDCEC osservando che, ai fini della sperimentazione è necessario che il legislatore definisca la funzione della contabilità economico patrimoniale per gli enti che adottano la contabilità finanziaria. Ad esempio, per consentire la disciplina delle modalità di gestione dei risultati economici negativi.

Risponde il Presidente richiamando le indicazioni della nota illustrativa all'articolo 8 del decreto-legge n. 107/2026: *"Le amministrazioni che continuano ad adottare la contabilità finanziaria a fini autorizzatori predispongono il rendiconto del bilancio di esercizio in base alla contabilità economico-patrimoniale e al quadro di regole del nuovo sistema contabile unico. Tale schema congiuntamente al rendiconto del bilancio finanziario autorizzatorio, comunque definito dalle norme vigenti, contribuisce alla valutazione dei risultati della gestione".* In assenza di un intervento legislativo al riguardo, la nota illustrativa costituirà il riferimento della Commissione Arconet.

Il dr. Castellani segnala che potrebbe non essere realistico chiedere l'attestazione delle software house come requisito per la sperimentazione e propone di lavorare sul concetto di interoperabilità: chi si candida dovrà verificare tra i suoi fornitori di software se sussiste

l'interoperabilità necessaria per partecipare alla sperimentazione. Chiede inoltre se sono previste semplificazioni degli adempimenti.

Il Presidente risponde che il decreto-legge n. 107 del 2026 non ha autorizzato la Commissione a semplificare la contabilità finanziaria.

Il rappresentante della Corte dei conti ricorda che, in sede di audizione sul decreto-legge n. 107 del 2026, la Corte ha auspicato formalmente l'estensione della sperimentazione a un numero elevato di soggetti.

Il Presidente osserva che se si ritiene necessario che la Commissione Arconet segua i risultati della sperimentazione, il numero degli enti deve essere definito in relazione alle risorse disponibili. Il numero degli enti sperimentatori indicato nelle slide è stato individuato in considerazione di tali elementi.

Consapevole delle difficoltà organizzative, il rappresentante della Corte dei conti propone di prevedere, in ogni caso, la possibilità di ampliare il numero degli enti sperimentatori, in presenza di adeguate condizioni.

Il rappresentante di Assosoftware interviene per confermare che non possono essere già disponibili software in condizione di seguire la sperimentazione e propone che le modalità di adeguamento del software siano definite nel corso dei lavori riguardanti la sperimentazione. Inoltre, al fine di favorire il dispiegamento a regime della riforma, propone che gli enti sperimentatori siano individuati in modo da coinvolgere il maggior numero delle software-house che lavorano con gli enti territoriali. Infine, anticipa che trasmetterà ulteriori osservazioni e segnala la necessità di prevedere incentivi alla sperimentazione di natura economica.

Il Presidente risponde che non sono previsti incentivi di natura economica per gli enti sperimentatori.

La rappresentante ISTAT comunica che Eurostat ha chiesto a ISTAT di monitorare sia il processo di definizione della riforma, sia la fase di sperimentazione. Di conseguenza anche Istat è interessata a seguire i lavori della Commissione Arconet e ad offrire il proprio supporto.

Il Presidente ringrazia i componenti della Commissione per l'attenzione e i preziosi contributi offerti, e resta in attesa delle ulteriori osservazioni inviate per posta elettronica, nonché delle candidature degli enti sperimentatori e dei componenti dei due gruppi di lavoro per la definizione degli allegati 4/3 e 4/4 sperimentali.

I lavori terminano alle ore 14,13 con la decisione di convocare la prossima riunione il 23 settembre 2026, sempre alle ore 11.

Il Presidente augura a tutti buone vacanze estive.

ALLEGATO

SCHEMA DM DI AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL D.LGS. N. 118/2011

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il comma 2, dell'articolo 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali *“ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali”*;

VISTO il comma 6, dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati *“sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis”*;

VISTO il comma 11, dell'articolo 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio *“sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'articolo 3-bis”*;

VISTO il comma 3-ter, dell'articolo 14, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che *“L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n.*

14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi)";

VISTO il comma 2, dell'articolo 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che *"L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali";*

VISTA la sentenza 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la natura tributaria del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019;

RAVVISATA la necessità di aggiornare l'allegato 4/1 e le note dell'allegato 10 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, al fine di indicare le modalità di compilazione dei prospetti degli equilibri delle Regioni e degli enti locali anche nell'ipotesi di saldo delle partite finanziarie pari a zero;

RAVVISATA la necessità di aggiornare l'allegato 14 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, al fine di indicare le codifiche economiche delle spese imputabili al programma 04 della missione 13;

RAVVISATA la necessità di aggiornare gli allegati 6, 10, 12 e 13 per inserire il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019 tra le entrate tributarie ed eliminare una duplicazione negli allegati 10 e 12/2;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in "Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie";

VISTA la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 21 luglio 2026;

DECRETA:

Articolo 1

(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione)

1. Al paragrafo 13.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole *«l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo»*, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti *«o pari a zero»*;

- b) dopo le parole *«è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.»*, sono inserite le seguenti:

«Ai fini della compilazione del prospetto degli equilibri, il segno del saldo complessivo delle partite finanziarie determina l'ambito di imputazione del risultato di competenza, delle quote vincolate e delle quote accantonate riguardanti le partite finanziarie. In particolare:

- 1) se il saldo complessivo delle partite finanziarie è negativo, i relativi effetti sono imputati all'equilibrio di parte corrente;*
- 2) se il saldo complessivo delle partite finanziarie è positivo o pari a zero, i relativi effetti sono imputati all'equilibrio in conto capitale. Tale imputazione si applica anche nei casi in cui il saldo di competenza delle partite finanziarie risulti integralmente assorbito dalle quote vincolate o accantonate e, conseguentemente, il saldo complessivo delle partite finanziarie risulti pari a zero.».*

Articolo 2

(Allegato 6 – Piano dei conti integrato)

1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:

Codice	Descrizione voce
E.1.01.01.78.000	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)
E.1.01.01.78.001	Canone esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 819, lettera b) legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione
E.1.01.01.78.002	Canone esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 819, lettera b) legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

E.1.01.01.78.998	Canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (art. 1, comma 819, lett. a), legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione
E.1.01.01.78.999	Canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (art. 1, comma 819, lett. a), legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo
E.1.01.01.79.000	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)
E.1.01.01.79.001	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione
E.1.01.01.79.002	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

2. Al modulo economico del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:

Codice	Descrizione voce	Raccordo	
1.1.1.01.78	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)		
1.1.1.01.78.001	Canone esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 819, lettera b) legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A	1
1.1.1.01.78.002	Canone esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 819, lettera b) legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	A	1
1.1.1.01.78.998	Canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (art. 1, comma 819, lett. a), legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A	1
1.1.1.01.78.999	Canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (art. 1, comma 819, lett. a), legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	A	1
1.1.1.01.79	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)		
1.1.1.01.79.001	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A	1
1.1.1.01.79.002	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	A	1

3. Al modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:

Codice	Descrizione voce	Raccordo				
1.3.2.01.01.01.078	Crediti da riscossione Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)	A	C	II	1	b
1.3.2.01.01.01.079	Crediti da riscossione Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)	A	C	II	1	b

4. Gli aggiornamenti di cui al presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Articolo 3

(Allegato 10 – Schema del rendiconto della gestione)

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Regioni, sono inserite le seguenti voci:

1010178 *Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)*

1010179 *Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)*

b) nell'Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Enti locali, sono inserite le seguenti voci:

1010178 *Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)*

1010179 *Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)*

c) nell'Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Enti locali, è eliminata la duplicazione della voce:

1010195 *Altre ritenute n.a.c.*

d) La nota (5) del prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio (solo per le regioni)", è sostituita dalla seguente: «(5) *Indicare l'importo della lettera C/1 nell'equilibrio di parte corrente quando la lettera C/3 è negativa; indicare l'importo della lettera C/1 nell'equilibrio in conto capitale quando la lettera C/3 è positiva o pari a 0. Nell'equilibrio di parte corrente l'importo della lettera C/1 deve essere indicato con il segno positivo quando C/1 è negativo, e con il segno negativo quando C/1 è positivo; invece, nell'equilibrio in conto capitale l'importo della lettera C/1 deve essere indicato con il segno positivo quando C/1 è positivo, e con il segno negativo quando C/1 è negativo*»;

e) La nota (4) del prospetto concernente "Verifica equilibri (solo per gli Enti locali)" è sostituita dalla seguente: «(4) *Indicare l'importo della lettera VF/1 nell'equilibrio di parte corrente quando la lettera VF/3 è negativa; indicare l'importo della lettera VF/1 nell'equilibrio in*

conto capitale quando la lettera VF/3 è positiva o pari a 0. Nell'equilibrio di parte corrente l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è negativo, e con il segno negativo quando VF/1 è positivo; invece, nell'equilibrio in conto capitale l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è positivo, e con il segno negativo quando VF/1 è negativo».

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal rendiconto 2027.

Articolo 4

(Allegato 12 – Allegati al documento tecnico di accompagnamento delle Regioni e al piano esecutivo di gestione degli enti locali)

1. All'allegato n. 12/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni”, sono inserite le seguenti voci:

1010178	<i>Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)</i>
1010179	<i>Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)</i>

2. All'allegato n. 12/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Allegato al PEG degli Enti locali”, sono inserite le seguenti voci:

1010178	<i>Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)</i>
1010179	<i>Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)</i>

3. All'allegato n. 12/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è eliminata la duplicazione della seguente voce:

1010195	<i>Altre ritenute n.a.c.</i>
---------	------------------------------

4. Gli aggiornamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029.

Articolo 5

(Allegato 13 –Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata)

1. All'allegato n. 13/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata”, sono inserite le seguenti voci:

1010178	<i>Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)</i>
1010179	<i>Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)</i>

2. All'allegato n. 13/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata degli enti locali”, sono inserite le seguenti voci:

1010178	<i>Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)</i>
1010179	<i>Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)</i>

3. Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029.

Articolo 6

(Allegato 14 –Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa)

1. Nella parte seconda dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il glossario per missioni e programmi, sono inserite le seguenti parole nella descrizione del Programma 04 della Missione 13: *«Alle spese imputate al programma 04 della missione 13 devono essere necessariamente associate le codifiche economiche dei macroaggregati 2.4 “Altri trasferimenti in conto capitale” del modulo finanziario del piano dei conti integrato, previste per i trasferimenti erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi (U.2.04.16.00.000, U.2.04.17.00.000, U.2.04.18.00.000, U.2.04.19.00.000 e U.2.04.20.00.000), oltre che i macroaggregati 1.7 “Interessi passivi” e 4.3 “Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” relativi*

ai debiti contratti per finanziare il ripiano dei disavanzo quando tali operazioni erano consentite.”».